B. N. C
FIRENZE
1076
19

1076.19

SECONDA SVPPLICA
PRESENTATA
AL RE
DAL SIG. CONTE DE FIESCHI
Appartinente alla Reſtitution de ſuoi Beni vſurpati dal Stato di Genua, per quelli della Caſa d'Oria, & altri.

Pſ. 34. Domine quis ſimilis tibi
Eripiens inopem de manu fortiorum eius
Egenum, & pauperem à diripientibus eum.

Opera portata dal Franceſe.

1076
19

M.DC.LXXXIII.

A I R E

AL RE

SIRE.

GIO. LVIGI MARIO Conte de Fieschi ſen viene per la ſeconda volta à piedi di VOSTRA MAESTA; egli hauea di già richiamata la ſua Protettione, & hoggidì implora la ſua Giuſtitia; in effetto SIRE il ſupplicante del quale la Famiglia e ingiuſtamente ſpogliata di tutto da più d'vn ſecolo non riconoſce ſolamente, che V. M. per il ſuo Rè è per ſuo Protettore; ma vi preſenta la ſua ſupplica come a ſuo ſolo vnico, e vero Iudice, e ſpera dalla voſtra Giuſtitia vn Arreſto fauoreuole che pronuncii la reſtitution de i beni, che de i ribelli hanno vſurpato alli più fedeli ſudditi della Voſtra Corona.

Il ſupplicante nella ſua prima Inſtanza hauea creduto apportar, qualche tem-

peramento con li Compatrioti, che si sono impadroniti de suoi beni; si persuadeua, che la Città di Genoua, e la Casa Doria haueßero riguardo alle maniere dalle quali hauea incominciato la sua attione, & che risparmiandoli la fatica di citarli come veri sudditi al Tribunal Augusto del suo sourano legitimo, e gli farebbero essi Medesimi Giustitia, e restituirebbero di lor buona volontà, ciò, che senza alcun dritto, ne ragione sanno, che hanno vsurpato sopra la Casa de Fieschi; mà poiche le lamentationi troppo rispetose del supplicante in vece di far cessar l'ingiustitia di questi vsurpatori, non hanno fatto, che prouocar le risposte, che hanno fatto apparire, per incolorir la loro maluagia Fede. V. M. Sire permetterà al supplicante di seguitar le vie ordinarie della Giustitia che non ricusa ad alcuno, e ricorrere al suo solo, e vero Giudice per annichilar tutto quello, che la disgratia de i Tempi, e la malitia de inemici del nome Francese hanno fatto pronunciar in vn Tribunal independente, e dalle proprie partite del supplicante si sono stabiliti Giudici di questo affare; à fin d'opprimere sotto il peso della loro ragion di Stato e del loro interesse politico le Leggi più inuiolabili.

Il supplicante per venir alle sue Conclusioni hà dieci cose di far vedere à V. M. nel

M. nel corso di questa supplica.

La Prima, che V M. come Rè, e sourano legitimo della Città di Genoua, e il solo, e vero Giudice delle pretensioni del Conte de Fieschi.

La seconda, che Gio: Luigi Conte de Fieschi; non è stato colpeuole di tradimento di Stato, nell'intrapresa, che fece l'anno 1547. per rimetter Genoa sotto l'obedienza delli Re di Francia. La Terza, che non appartiene punto all'Imperator di giudicar del Merito, ouero del delitto di questa attione, ma al Rè di Francia, come sourano di Genoa. La Quarta, che Gio: Luigi non poteua esser condannato, ne poteua per consequenza incorrere la pena del Fisco. La Quinta, che supposto medesimamente, che lui, Geronimo, & Ottobon suoi Fratelli fossero stati colpeuoli, egli non poteuano confiscare il fondo de i Feudi, ch'erano sostituiti al profitto di Scipione Bisauo del supplicante. La Sesta, che Scipione non è mai stato reo, ne i suoi Feudi sono stati confiscati nella sua persona. La settima, che quando gli hauesse confiscati li Trattati di pace l'hanno restabilito, e che non essendo stato condannato, che per la contumacia per la Congiura di Giulio Cibo, essendosi dapoi presentato, gli hà annichilato il giudicio di contumacia, che meritua vna nuoua condanna. L'Ottaua, che quan-

do fosse stato condannato, non si poteua confiscar li suoi Feudi à pregiudicio de suoi figliuoli sustituiti. La Nona, che questi beni sono stati dati per premio del Tradimento che Andrea Doria fece alla Francia. La Decima à fin che non sia veruna prescrittione contro il supplicante doppò l'anno 1547. fin al presente, & che cosi li Dritti di Gio: Luigi Mario Conte de Fieschi restino intieri nel loro essere.

PVNTO I.

LA Città di Genua, la Casa Doria, & le altre, che possiedono ingiustamente li beni vsurpati sopra la Casa de Fieschi, non possono ricusare di riconoscere, per solo & vnico Giudice V. M. poiche sono i suoi veri, & legitimi suditi, & che non li deuono pur solamente il seruitio, & la fedeltà come à lor Protettore, ma l'homaggio, e l'obbedienza, come al loro sourano.

Li Genouesi non possono contrastare questo Titolo alli Rè di Francia, ò bisogna, che riuolgino la prima Legge fondamentale del Stato, che è. Che li Gigli vna volta incorporati alla Corona di Francia non possono mai esser distaccati; che tutto quello, ch'è stato vna volta membro, di questa florida Monarchia n'è inseparabile, & che nessuna

pre-

prescrittione puol estinguere li Dritti della Souranità, ch'egli sono vna volta aquistati.

Posto questo fondamento, senza rimontar al Secolo di Carlo Magno, ne proponere a i Genouesi vna cosa troppo lontana. V.M. permetterà al supplicante di produr li Titoli autentichi, che da trè Secoli in quà stabiliscono incontrastabilmente la Souranità dei Rè di Francia sopra lo stato di Genoa, che s'è confirmata per il possesso di cento è trenta otto anni interotti.

Il Titolo fondamentale, che stabilisce questa Souranità, è vna Donatione franca, e libera fatta dal Consenso Generale di tutto il Stato nell'anno 1390. à Carlo Sesto Rè di Francia à preghi d'Antonio de Fieschi, & di Lodouico suo fratello Cardinale tutti due figliuoli di Nicolò, che fù figlio di Luchino Conte di LAVAGNA questa donatione irreuocabile accettata dal Donatore, il quale per satisfare alle Clausule onerose del Contrato inuiò à loro il Marescial di Boucicò con vna potente Armata per diffenderli contro le potenze inimiche, che erano in procinto di esterminarli; questo Marescial li gouernò, & riceuuta da essi il Giuramento di Fedeltà con tutte le publiche acclamationi d'vn popolo contentissimo, & humiliato.

Questa Donatione fù confirma-

ta nell'anno 1396 per vna seconda al medesimo Rè, molto più estesa, & più autentica; & essendo insorte in quel tempo alcune Reuolutioni, si fece tagliar la Testa à Giouani Boccanegra, e terminar la Cittadella.

Nell'anno 1458. Paolo Fregoso Cittadino di gran auttorità rinouò, & confirmò, al Rè Carlo Settimo à nome della Città, e di tutto lo Stato questa Donatione, con vna Cessione espressa, & intiera della Souranità, e con questa sola riserua, che li loro Priuileggi sarebbero conseruati; il Rè accettò questa Donatione reiterata, e l'inuiò Giouanni figlio di Renato. D'Angiò, che riceuè il giuramento di fedeltà, e gl'homaggi degli habitanti, che Vniuersale gouernò con sodisfattione. Vniuersale.

Nell'anno 1453. Francesco Sforza, & nel 1466. Galeazo Sforza ottenero l'Inuestitura di Genua, & dopò essi Luigi XI. la diede à Gio: Galeazo Visconti Duca di Milano con riserua di Fede, & homaggi, che furono prestati al Rè da questo Duca nell'anno 1478. è come l'Inuestitura d'vn Stato, non si dà, che per il Sourano, & che l'Homaggio non si rende, ch'al Signor Dominante; bisogna restar d'accordo, che questi Titoli notano incontrastabilmente la continuatione d'vn possesso della piena Souranità continuata per l'Inuestitura, la qual

fù

fù data per Carlo Ottauo al Suo ritorno da Napoli à Lodouico Sforza nell'anno 1488. Con le medesime conditioni di Fede, & homaggi. Ma non si può ritrouar vn atto di Souranità più fortè di quello, che fece Luigi XII. nell'anno 1506. quando Paulo de Noue Tintor Seditioso sollenato dalla plebe alla dignità di Doge, prese occasione dell'absenza di Filippo di Cleues Gouarnator, e formò vn aperta ribellione contro il suo legitimo Sourano; il presidio Francese fù scanato, l'armi del Rè abbattute è le violenze più crudeli essercitate contro le persone affettionate al seruitio di Sua Maestà, ma questo delitto enorme: non restò longo tempo impunito, e Luigi XII. entrato nella Città da Sourano giustamente irritato contro de' sudditi ribelli ne fece vn seuero castigo. Paulo de Noue vi fù decapitato, con quattro Senatori de suoi complici; li Tribuni depositi dalla loro carica, la Città condannata in trecento milla ducati di pena: la moneta stampata con l'arme di Francia, il che dimostra vna delle più eccellenti prerogatiue dell'Autorità Suprema d'vn Sourano.

Francesco Primo nel 1511. stabilito per Gouernator Ottauiano Fregoso, e Genua essendosi ribellato nel 1522. questo Rè fecé assalir le loro galere, che furono abbruggiate il Capitanio Martinengo fatto prigione, e questo popolo rimesso

nell'obbedienza prestò nuouo Giuramẽto di fedeltà sotto il gouerno di Teodoro Triuultio nell'anno 1527. e questo non fù, che l'anno seguente, ch'il Tradimento d'Andrea Doria fece ecclissare per vn tempo, questa florida Corona, della quale li Rè hanno goduto per cento è trent'otto anni continuati, per l'occasione delle trè reiterate donationi.

Sarebbe difficile di trouar de i Titoli più legitimi per stabilire vna giusta Souranità, ch'vna Donatione franca, e libera, perpetua, irreuocabile, remuneratoria, reiterata, confirmata dai homaggi resi, con li Giuramento di Fedeltà, e con l'Inuestiture accordate per la Moneta Stampata di Francia, e finalmente per vn essequtione continua nel tempo di 138. anni; se questi Titoli non bastano per fondare la Souranità d'vn Monarca sopra vn Stato, non v'è Sourano legitimo nell'vniuerso; & se li Politici restano d'accordo, ch'il consentimento de i Sudditi puole medesimamente appresso, molti auttorizare vn'Vsurpatione violente, che si sarebbe fatta della loro libertà; hà più forte Ragione il consentimento volontario d'vn Popolo, il quale preuiene vn Rè, è che si porta inanzi à lui per sottometter si da se stesso al suo dominio, gli conferisce vn poter legitimo.

Vostra Maestà SIRE; hà dunque sopra Genua vna Souranità incontrastabi-

le

le, & che non si puol dissimulare, senza offender la Legge fondamentale dello Stato; li popoli di questa Republica, che nel spatio di 138. anni li Rè vostri Predecessori hanno veduto vna Prouincia della lor Monarchia, sospirando segretamente appresso, la felicità è lo Stato durabile d'vn dominio del quale son priuati; verebbero à riconoscerla con vna profonda sommissione, se non ne fossero impediti dalli principali Cittadini, che per interessi particolari distaccano quelli della Francia; mà SIRE V. M. non puole principiar di nuouo vn atto di Souranità interrotto, per vn atto più giusto, che nel riceuer l'humilissime supliche del Conte de Fieschi dichiarandosi il suo solo Giudice conueniente nell'atto, ch'egl'intende contro coloro, che ritengono li suoi beni violentemente vsurpati.

Quest'Auttorità del Tribunale di V. M così stabilita, fondata sopra la Souranità, ch'egl'appartiene, sopra il Territorio dei Beni contrastati: il supplicante passa al secondo Punto, per mostrar, che Gio: Luigi Conte di Fieschi non è stato stato colpeuole del Tradimeuto di Stato, per l'atto glorioso, ch'egli intraprese che la sua sola morte fece abortire in Gennaro del 1547.

PVNTO II.

LI grand'huomini non sono Patroni de' successi delle loro Intrapreſe; non possono esser maleuadori, che delli loro Consegli, e questo è il fine, che si propongono nelle loro attioni, che deue fondare il biasmo, ò la riputatione, che meritano; ma li popoli giudicano spesso per gl'accidenti.

Il Generale Monck già vint'anni riuscì al restabilimento del Rè d'Inghilterra dentro li suoi Stati, & il successo, ch'hebbe la sua intrapresa, hà fatto dare alla sua fedeltà Heroica gl'Elogij, chi li sono douuti: Gio: Luigi Conte de Fieschi hà voluto restabilir l'auttorità Sourana dei Rè di Francia, nella sua Patria ribellata; egli è stato così fedele, e così zelante per il suo Rè; ma è stato meno felice di Munck; vi perdè la vita; la fortuna fù la prima à condannar la sua attione, è li Genouesi hanno applaudito alla sentenza di questo Giudice cieco; ma bisogna essaminar se quest'attione è condonabile.

Per chiarirsi del fatto è necessario SIRE di ripigliar ciò ch'il supplicante hà già detto. Che li Rè di Francia haueuano aquistato la Souranità legitima di Genoua à Titolo di Donatione, che n'haueuano goduto, doppò l'anno 1390. che nell'

nell'anno 1527. ne riceuetterò ancora il Giuramento di Fedeltà; ma nel 1528. le pratiche d'Andrea Doria è il suo Tradimento la fece sottrare dall'obbedienza del suo vero, e legitimo Signore.

Quest'Andrea Doria, che per il valor della buona fortuna, e della pratica del Mare l'hauea reso vno de primi Capitani del suo Secolo, sacrificò senza scrupulo la fede de suoi impegni all'occasione, che trouaua di far meglio il fatto suo con vn nuouo Patrone, di maniera, che doppò hauer fatto prouar la sua incostanza Mercenaria al Papa, agl'Arragonesi, & alli Roueresi, & esserſi, arrichito per gradi alli loro seruigi differenti, entrò in quello di Francesco Primo; bisogna restar d'accordo, che questo gran Capitano, contribuì molto ai buoni successi della flotta Francese, ma mostrò ben presto al suo Rè, che non è niente di così periglioso, ch'il seruirsi d'vn huomo, ch'è naturalmente infedele, perche doppò questa Vittoria celebre, che mise nelle mani di quest'Andrea Doria il Prencipe d'Oranges, e li principali Capi dell'Armata Nauale dell'Imperator credè che il profitto d'vn bottino così groſso, non douesse essere per vn altro, e vedendosi astretto di rimetter questi prigionieri d'importanza nelle mani del Rè amò meglio vender se stesso al vinto, che diuider con il suo Signore il frutto della sua buona fortuna.

tuna; di maniera che con il mezzo de prigioni trattò segretamente con Carlo Quinto, che comprò la sua infedeltà al prezzo, che volse metterla.

Il Tradimento di Filippino Doria si dichiarò nel medesimo tempo, che quel di Andrea, e la ribellione di Genua fù il seguito della loro perfidia, e l'Opera delle loro pratiche segrete.

Questo fù dunque nel 1528. che li Genouesi sodotti in vn tratto dalle segrete minaccie d'vn Infedele, e trasportati dipoi da suoi violenti sforzi, stabilirono vna nuoua forma di Gouerno, che caciando via assolutamente li Francesi, il presiduo dei quali scannarono, e si lasciarono ciecamente condurre ai voleri d'Andrea Doria, che seppe valersi di quest'occasione, per stabilir la sua Auttorità particolare; e per far con industria passar nelli loro spiriti preocupati, questa mutation seditiosa per vn Ritorno alla loro antica libertà?

Sinibaldo Conte di Fieschi la Casa del quale era d'ogni tempo affetionata agl'interessi della Francia, quantunque hauesse vn'Inimicitia particolare con li Fregosi sopportò con patienza la ribellione della sua Patria, fece sforzo per ristabillire in Genoa l'Auttorità del Rè; ma succesa la sua morte due anni dopò, questa ribellione, impedì l'essequtione de suoi disegni, lasciando quatro figli.

figliuoli, Gio: Luigi primogenito ch'era solamente di sei anni Geronimo Ottobono, e Scipione l'vltimo di tutti, e Bisauo del supplicante.

Gio: Luigi, ch'haueua tutte le qualità, ch'in vna gran giouentù dano le speranze d'vn grand'huomo, sentendosi inclinato ad alte risolutioni, e capace d'essequirle non puotè tolerare, ch'vna Città suddita del Rè si fosse sottrata dalla sua obbedienza; ne diede parte à Francesco Primo del disegno, ch'haueua formato di ristabilire in Genoa la sua Auttorità legitima, ne prese con questo gran Rè tutte le misure, che furno così concertate con il Papa Paolo Terzo, & Pietro Luigi Farnese Duca di Parma, che doueua appoggiarle, finalmente hauendo sottoscritto vn Tratatto segreto con il Rè, e riceuuto quattro Galere dal Papa, ch'egli finse d'hauer comprato, e il Duca di Parma hauendo quattro mille huomini pronti in suo soccorso, tentò la notte delli 3. Gennaro 1547. quest'alta, e generosa intrapresa, ben cominciata, condota con prudenza, e seguita vigorosamente, con la morte di Giannetino Doria; & occupati li principali, posti rendeuano li successi certi, mà per vna strana disgratia passando dalla galera Patrona, alla Capitania, doppò hauer aquietato li romori delli Sforzati, la tola, che seruiua di ponte dell'vna all'altra,

tta, mancò sotto i suoi piedi, è questo Capo sul punto di riuscir caddè nel Mar, e s'affoggò con trè de' suoi confidenti.

L'impresa, non essendo riuscita, per la morte di Gio: Luigi, li due suoi fratelli Geronimo, & Ottobono fecero vn accomodamento con li Genouesi, che fù così mal essequito, che Geronimo perdè la testa contro la fede dei Trattati, Ottobono la vita all'assedio del Porto d'Hercole, e Scipione fù obligato à cercar refugio in Francia per metter la sua in sicuro dall'Ingiuste persecutioni ch' egli erano tramate.

Tocca à V. M. Sire à giudicare, se questa Impresa essendo stata formata per ristabilir li Rè di Francia in vna Città, ch' egli è suddita; Se il suo Autore hauendola concertata con Francesco Primo, essequita in conseguenza dei Trattati segreti fatti con lui; se il Papa hauendola non solamente approuata; mà prestate le sue Galere per sostentarla, se il Duca di Parma Alleato di S. M. appoggiandola alle sue forze, quest'Attione debba passar per rea, perche vn'accidente inopinato l'hà resa infelice.

La Republica di Genoa hà condannato quest'Impresa com'vn Attentato contro la sua Patria, per non condannar la sua propria Rebellione; Andrea Doria l'hà stimata di perfidia, perche s'ella hauesse riuscita, la Città redotta sotto la

obbedienza del ſuo Prencipe offeſo, haurebbe potuto portar la pena, dell'enorme tradimento, ch'egli haueua commeſſo dicinoue anni auanti; l'Imperator ne giudicò ſopra il ſuo Intereſſe particolar, ma la Francia, e tutti li Potentati diſintereſſati l'hanno ſempre conſiderata, come vna coſtante, e Inuiolabile fedeltà d'vn Suddito verſo il ſuo Sourano.

Li Rè di Francia lodano queſta Impreſa nelle loro dichiarationi publiche; L'Imperator la condanna con li giudicij, che la ſua Politica li fà pronunciar; che? è quel dei due Sourani, che s'inganna? che è quella delle due Nationi, ch'è nell'errore? el Francia con il ſuo Rè? ò l'Imperator con la Liguria? biſogna ſolamente eſſaminar, chi è quello delli due che haueſſe il poter di giudicar di queſt'attione; per queſt'effetto SIRE il ſupplicante paſsa al ſuo terzo punto per di moſtrar, che l'Imperatore non era Giudice competente di queſto fatto, e che non toccaua, ch'ai Rè di Francia di decidere del Merito, ò, del delitto di queſta Impreſa.

PVNTO III.

E Difficile di capire, sopra che li Genouesi, e quelli che hanno vsurpato li beni della Casa dei Fieschi, possino fondar la competenza dell'Imperator nel giudicio fatto li 27. Ottobre 1547. del quale dichiara Gio: Luigi conuinto del delitto di lesa Maestà, e i suoi feudi confiscati: Il supplicante sà, che li Feudi, ch'egli richiama, sono Feudi, che vengono dall'Imperio; che l'Imperator Massimiliano nell'anno 1495. diede la Bolla d'Oro, il quale permise à Gio: Luigi Secondo di Nome di testar de suoi Feudi, e di sostituirli, che questo medesimo Imperator nell'anno 1513. inuestì Geronimo Figlio primogenito di Gio: Luigi, e Scipione, e Sinibaldo suoi vltimi Figlioli dei Feudi, ch'egl'appartenenano, seguendo la dispositione del Testamento, e dei Codicilli, ch'egl'approuò; che nell'anno 1524. in conseguenza di sostitutione portata per il Testamento Carlo V. diede l'Inuestitura di tutti li Feudi al medesimo Sinibaldo, e che in somma nel 1533. il medesimo Carlo V. inuestì Gio: Luigi III. del nome dei Feudi Legati; & sostituiti per il Testamento di Sinibaldo suo Padre. Ma questi tito li, che giustificano la Feudalità non giustificano la Giurisditione perche la

Giu-

Giurisditione sourana appartiene al Sourano del Luogo doue si cómette il delitto, e non al Signor Dominante del Feudo, che possiede colui, che accusa; poiche è vna Massima indubitabile nella pratica Criminale, ch'il luogo oue si commette il delitto, attribuisce, e determina la Giurisditione di maniera, che l'Imperator non essendo che Signor Feudale hà il potere di dar l'Inuestiture dei Feudi venendo da lui, quando sono aperti, e per permettere, e impedire, ouero restringere le disposition, e non essendo punto in questa qualità, il Sourano del Luogo doue l'attione s'è commessa egli non haueua punto per consequenza di Giurisditione per giudicarne; mà come al contrario li Rè di Francia erano all'hora, e sono ancora li veri, e legitimi Sourani non solamente della Città, ma di tutto lo Strato di Genoa; egli seguita per vna conseguenza necessaria, che non v'era, che i Rè di Francia, che puole assoluere, ò condannare Gio: Luigi Conte de' Fieschi sopra l'Intrapresa delli 3. Gennaro 1547.

Il supplicante non pensa, che le sue pretensioni, habbino ardire di sostentare, che la Feudalità attribuisca Giurisditione al Signor del Feudo in preg iudicio del Sourano; Si sono due Cose differenti, che bisogna distinguer meglio, che non hanno fatto li Scrittori degli

He-

Heredi d'Andrea Doria: E in effetto la Giurisditione, è vn Attributo cosi particolare della Souranità, che si puol medemamente dire, ch'Iddio non hà stabilita la Souranità, che per far far Giustitia.

Io vi darò dei Rè per giudicarui disse a' suoi popoli nella Scrittura per dimostrar, che la Giustitia, è talmente attaccata alla potenza Sourana, ch'ella n'è inseparabile, e non si communica ad altri che per Deposito.

Li Genoueſi non potranno dimostrare; come l'Imperator habbi la Souranità di Genoua; l'Imperator medesimo non l'hà mai pretesa, perche dunque la sua Politica interessata sotto il pretesto di questa Feudalità s'è arrogato questo Ius di Giustitia Sourana; il poter del Signor del Feudo è ristretto à dar l'Inuestitura, e riceuer la Fede, e Homaggi del Suddito, mà non si è mai ritrouato, ch'egli possi pronunciar come Giudice la confiscatione del Feudo, se non hà altroue la Giurisdittione.

L'esempio, che apportano li Doria della confiscatione della Normandia sopra li Rè d'Inghilterra, non hà alcuna relatione al Caso presente.

Il Rè di Francia era incontrastabilmente riconosciuto, non solamente per Signor del Feudo, mà per Sourano della Normandia, oue si commisero tutti li

atti

atti d'hostilità, che causarono l'apertura del Feudo; mà l'Imperator non fù già mai Sourano di Genua; il Rè d'Inghilterra hauea commesso fellonia per la guerra aperta contro il Rè di Francia, e ricusato di farli l'Homaggio, Gio: Luigi de Fieschi non hauea cosa alcuna commessa contro l'Imperatore, e gl'hauea reso tutti gl'ossequij di Suddito pigliando da lui la sua Inuestitura; la Normandia fù per la Legge di Stato reincorporata alla Corona di Francia della quale era stata membro inanzi la cessione fatta à Roberto: Carlo V. hà confiscato li beni della Casa de' Fieschi per farne vn ingiusta liberalità ad altri particolari, e non v'è alcuna conformità in quest'essempio.

Ma per risponderli per altri Essempij più giusti, & più palpabili, vi sono Feudi in Alsatia, che vengono dai Vescoui vicini li quali sono nella souranità del Rè; li Signori del Feudo ne danno l'Inuestiture, e ne riceuono le fedi, e gl' Homaggi, ma se li Vassalli commettono vn delitto nei loro Feudi medesimi, chi è che li giudicherà? chi è quel che giudicherà il Feudale confiscato? non sarà il Signor del Feudo? Nò? Sarà il Rè Signor sourano? Si senza difficultà; non toccaua dunque punto all'Imperator à giudicare dell'Intrapresa di Gio: Luigi Conte de Fieschi, egl'era inconuenien-

re, non essendo suo Sourano, ma toccaua al Rè di Francia, vero Signor, e vero Sourano di Genoua à giudicar quest'attione, perche se li Cõti de Fieschi haueuano commesso attentato per vsurpar la Souranità della loro Patria questo attentato, e questa fellonia, questa rebellion non sarebbe stata contro la Republica nè contro l'Imperator, mà contro il Rè del quale erano veri sudditi.

PVNTO IV.

MA non v'è da dire che li Rè di Francia habbino mai considerato li Fieschi come ribelli alla loro Patria ma ben sì l'hanno al contrario sempre riguardati come fidelissimi Sudditi, che hanno sacrificati li loro beni, e le loro vite al seruitio della Corona, quest'è quel, che hanno dichiarato per le lettere scritte in loro fauore; quest'è ciò, che Henrico II. Carlo IX. Henrico III. Henrico IV. e Lodouico XIII. hanno spiegato in tutte l'occasioni, l'vni honorando Scipione d'impieghi proporzionati alla sua Nascita, & al suo merito, & d'vn Matrimonio, il quale l'hà portato all'Alleanza della Regina Cattarina de Medici; l'altri facendolo entrar espressamente nelli Trattati di Pace, e tutti prendendo è lui, e li suoi descendenti sotto la loro protettion

Reale

Reale con publiche dichiarationi, ch' esprimono li motiui, dei quali questa glorioſa Intrapreſa, è vna delle principali.

Doppò dunque che li Rè di Francia, che il ſupplicante con li ſuoi predeceſſori conoſce per l'vnico Sourano di Genoua hanno approuato quest'attione di Gio: Luigi de Fieſchi hà ella douuto, ò potuto eſser condannata dall'Imperator, che haueua vn'intereſſe politico à ſpogliar li Fieſchi per arrichir li Doria, o, per la Republica di Genoua, che non haueua più di Souranità per la Ceſſione libera, ch'ella n'haueua fatto a' Rè di Francia, è che s'appropriò per vſurpation, vna parte dei beni d'vna Famiglia, ch' vna grandiſſima fedeltà, hauea ridotto in vna grandiſſima diſgratia.

Se queſta Impreſa non hà potuto eſſer condannata biſogna confeſſar per vna conſequenza neceſſaria, che li Beni, non poteuano, nè doueuano eſſer confiſcati da' Giudici, ch'operauano ſenza poter; è per paſſione, poiche è coſa publica che l'Imperator Carlo V. era inimico di Franceſco Primo, in fauor del quale queſta Impreſa s'era formata, ch'era preuenuta dall'odio contro li Fieſchi partoggiani aperti della Francia, che haueua intereſſe di ſoſtener la fattion del Doria, il quale per il ſuo tradimento, s'era reſo irreconciliabile con li Franceſi, ch'

egli

nato 1547. ch'egli era all'hora alli Studij di Bologna, & che li Doria, non hanno potuto farlo entrare nelle procedure viciose, che furono fatte, nel giudicio inconueniente, che fù pronunciato.

E certo, ch'anche nell anno 1495. l'Imperator Massimiliano diede la sua Bolla d'Oro, per la quale permette à Gio: Luigi Secondo di questo Nome di testar dei suoi Feudi, e di sostituirli; in conseguenza di questa permissione Gio: Luigi fece il suo Testamento nel 1502. per il quale questa sostitutione fù fatta, che nell'anno 1513. il medesimo Imperator Massimiliano approuando, e ratificando questa sostitutione. Inuesti Geronimo di tutti li Feudi sostituiti, & Scipione, & Sinibaldo, di questi, ch'egl'erano Legati sotto la medesima conditione, che Carlo V. ratificando ancora questa disposition nel 1524. inuestì Sinibaldo di tutti li Feudi aperti in suo fauor, che finalmente questo medesimo Sinibaldo nel anno 1628. confermò per il suo Testamento, questa medesima sostitutione approuata per gl'Imperatori, & che questo Sinibaldo fù Padre di Gio: Luigi Geronimo, & Ottobon pretesi colpeuoli, & di Scipione Quarto, & vltimo de' suoi figliuoli dei Dritti del quale si tratta.

Ogn'vno sà, che colui, che possiede vn Feudo sostituito non lo tiene, che

come vn Depoſito per godere dell'Vſufrutto ſolamente, e reſtituirlo al ſuo ſucceſſore, che queſta ſoſtitutione è vn patto col quale il Soſtituente hà per lui, & ſuoi ſucceſſori rinunciato al Fondo, & alla proprietà del Feudo, il Dritto del quale appartiene à colui, che ſuccede indipendentemente da quello, che l'hà preceduto, e che queſto Dritto li viene immediatamente da quello, ch'hà fatto in ſuo fauor il patto della Soſtitutione; coſi neſſuno s'imaginerà, che quello, che confiſca poſſi confiſcar più di quello, ch'egl'appartiene di maniera, che quello, che poſſiede vn ben ſoſtituito non puol confiſcare, e perdere, che l'Vſufrutto, che s'eſtingue per la ſua Morte.

Queſti, ch'hanno ſcrito contro la mia prima Supplica fanno vna Diſtintione, e dicono, che biſogna far differenza trà la Confiſcatione, & la Deuolutione del Feudo, che in vero il Feudo ſoſtituito non puol eſſer confiſcato al pregiudicio del Succeſſore mà ch'egli puole à ſuo pregiudicio eſſer deuoluto per il fondo, e la proprietà, non oſtante la Soſtitutione.

Per diſtruggere la conſequenza, che cauano dalla loro diſtintione, ſarebbe difficile di far vedere, che quando Gio: Luigi, Geronimo, e Ottobono foſsero ſtati colpeuoli nell'Intrapreſsa dell'anno 1547. non vi ſarebbe ſtato luogo ſecon-

do

do li loro principij, ch'alla simplice Confiscatione, e non alla Deuolutione, perche dalla loro confessione non hà luogo, che quando il delitto del Vassallo è direttamente contro il Signor del Feudo; hora questo delitto preteso dei Fieschi non è stato commesso diretamente contro l'Imperator, ma contra lo Stato di Genoua, supposto ch'egli hauesse la Souranità; perilche li Fieschi sono accusati d'hauer intrapreso d'impadronirsi della Republica di Genoa, l'Imperator non haueua alcun Dritto sopra la Souranità, e per consequenza questa Intrapresa non era punto contro di lui; di maniera, che ella non hauerebbe potuto dar lugo alla Deuolutione, ma alla semplice Confiscatione, la quale non fà veruno pregiudicio alli successori sostituiti.

Mà vi è di più, che li Feudisti non s'accordano, che la fellonia commessa medesimamente, e direttamente contro il Signore causa vna deuolution del Feudo, che porta pregiudicio al Successor Sostituito: L'opinion contraria è non solamente la più seguitata generalmente mà la più giusta, poiche ella decide fauoreuolmente per l'Innocenza; Questi, che seguitano l'opinione la più rigorosa fanno vna Distintione, e dicono *Che questa Deuolutione porta pregiudicio ai Fanciulli; e discendenti del Colpeuole, ma*

non à questo della linea Collaterale, hora Gio: Luigi, Geronimo, & Ottobono non hanno lasciato figli è Scipione, che non hà hauuto parte all'intrapresa, e vn Fratello, e per consequenza è vn Collaterale; così è il Senso medesimamente del Feudisti li più rigorosi *li Feudi sostituiti à Scipione non hanno potuto esser deuoluti al suo pregiudicio*.

Vi è anco medemamente vna distintione essentiale da farsi, della quale li Scrittori Genouesi si sono astenuti di parlarne, & e, che bisogna far vna gran differenza trà la Sostitutione d'vn Feudo, fatta senz'il Cõsenso è senza la participatione del Signor Dominante, & vna sostitutione fatta per il suo Consentimento, & volontà. Al primo caso si potrebbe sostener, che la Deuolution porti pregiudicio alli descendeti del colpeuole, perche il Vassalo nõ hà potuto solo, & di sua propria auttorità opponere al suo Feudo vna qualità pregiudiciale al Signor Dominante, & che il patto di sostitutione non essendo fatto, che trà il sostituente, & li suoi Descendenti, non puole nuocere à vn Terzo, che non vi hà hauuto parte, mà quando la Sostitution è fatta con la permissione, e dal consentimento del Signore, & che medemamente l'hà ratificata doppò, ch'ella hà hauuto il suo effetto in questo Caso sarebbe absurdo di proporre, che la Deuolution

poteſſe nuocere alli Soſtituiti perche il Sig.or hauendo conſentito, & ratificato la ſoſtitutione, da queſto momento hà eſpreſſamẽte rinuntiato ai Dritti di ritorno della proprietà in hauer in fauor di tutti queſti, che ſono ſoſtituiti, e ſi puol dire, che da queſto momento l'hà tacitamẽte, e direttamẽte inueſtiti à perpetuità dei Feudi compreſi nella ſoſtitutione.

Nulla ſerue il dire, che queſto Conſenſo contiene ſempre vna Clauſula ſott'inteſa, che è in caſo, che li Deſcendenti ſaranno fedeli, perche la loro infedeltà non può commettere, & rendere nullo, quello ch'll Signor Dominante hà di ſua propria cognitione laſciato nel loro poſſeſſo: hor'il Signor tà, ch'il ſuo Vaſſallo non poſſede più, che l'vſufrutto, e per conſequenza non puol piu per la ſua Infedeltà perder, che queſt'vſufruto, perche nelli Contratti, quello, che è notato, nuoce, ma quel che non è notato non nuoce, per la Regola, che mai non ſi ſott'intende, ne ſi ſuppliſce, ciò, ch'è di rigore, ma quel, ch'è fauoreuole. Dimaniera, che la ſoſtitutione eſſendo ſtata fatta di conſenſo dell'Imperator Maſſimiliano, dato per la ſua Bolla d'Oro nell'anno 1495. & di poi da lui ratificata nell'anno 1513. & ancora ratificata dall'Imperator Carlo V. nell'anno 1524., e ſenza difficultà, che la Deuolutione ſuppoſto, che vo ne foſſe, non hà potuto

apportar di pregiudicio à Scipione, che è da creder, esser stato Inuestito dei Feudi sostituiti dal momento, che Massimiliano hà consentito, che la sostitutione fù fatta à suo profitto, di modo che egli riceuuè questi Feudi, come chiamato dalla Legge dell'Inuestitura, e per vn Dritto, che risiede in se stesso, e cauato dauato da vna specie di contratto fatto trà il Signor Dominante, & il suo Vassallo.

Ma si puol dubitar di questa ragione, doppò, che l'Imperator istesso dall'Inuestitura, ch'egli hà dato di questi Feudi, pretesi confiscati, hà messo espressamente la Clausula, che riserua Scipion nei suol Dritti, nel suo intiero, quando disse *Salui li Dritti di questi, che non sono punto compresi nella sentenza di Condannatione*. Termini, che non possono applicarsi, ch'à Scipione, & à suoi Discendenti, li quali come vogliono li Scrittori di Genoa non sono, vna Clausula del Stile della Cancellaria, mà vna Riserua espressa, che la forza della Giustitia hà cauato dalla bocca dell'Imperator, al dispetto di tutto l'interesse politico, che lo portaua à condannar gl'Innocenti.

Così essendo certo, che l'Imperator non era punto Giudice competente, che li Fieschi non hanno commesso dei Delitti per quest'Impresa glorioſa, e che quando vi fosse delitto, non sarebbe con-

contro l'Imperator, il quale non hà mai preteſo alcuna Souranità in Genoua, che ſuppoſto queſto delitto, che non è, non vi ſarebbe luogo, ſe non ch'altro ſemplice Confiſcatione, la quale non puol far pregiudicio, al Soſtituito, che ſuppoſta medemamente la Deuolutione ella non hauerebbe luogo, che contro li figliuoli dei colpeuoli, e non contra li Collaterali, & che finalmente la ſoſtitutione eſſendo ſtata fatta di conſenſo dell'Imperator, e da lui ratificata, queſta Deuolutione non poteua nuocere à Scipione; tutte queſte coſe eſſendo indubitatamente conſtanti, in qualunque modo, che ſi riguarda alla generoſa attione di Gio: Luigi, ſi ſeguita da vna conſequenza giuſtiſſima, & più che neceſsaria, che tutti li Dritti di Scipione erano nel loro intiero, doppò la ſentenza dell'Imperator del meſe d'Ottobre 1547.

PVNTO VII.

L'Vſurpatori dei beni della Caſa dei Fieſchi ſapendo la conſequenza di queſte ſolide ragioni, & che Scipione non hauea punto hauuto parte nell'intrapreſa di Gio: Luigi ei non poteua eſſer ſpogliato dei Feudi, ch'egl'appartenеuano incontraſtabilmente, e ſenza Oppoſitione del ſuo intereſſe s'imagina-

rono di suscitarli vn'altra accusa; pretesero, che Giulio Cibo fedel Suddito di V. M. hauesse formato contro la Republica di Genoa vna Congiura per mutarne lo stato, e per la Morte del Doria restabilirui la potenza Francese; sopra di quest'accusa Cibo perdè la testa à Milano, & quantunque Scipione Conte de Fieschi non hauesse parte alcuna in quest'Intrapresa quest'occasione, era troppo fauoreuole ai disegni de suoi nemici per non intraprenderla con calore, di modo che Scipione ritrouandosi per la loro maluagità inuilupato nell'accusa, & conoscendo le cattiue intentioni, & il poter tirranico de suoi persequtori prese partito di ritirarsi in Francia per saluar la sua vita da vn'insidia cosi terribile, e la sua absenza diede luogo à suoi accusatori di trionfar della sua innocenza per vn Giudicio, che lo condannò per contumace, come complice di questa pretesa Congiura.

Quel, che dicono sopra di questo li Scrittori del Doria per auttorizare questa condanna è dell'vltima absurdità, poiche per tutta la proua, che scipione fosse partecipante di quest'Intrapresa, che loro chiamano Criminale citano vnitamente, ciò, che ne riferiscono li loro Historici affidati, e per appoggiar questo Testimonio in ben regolata Giustitia d'vn discorso ancora più absurdo

aggion-

aggiongono, che questa Complicità si proua per il verisimile: poiche dicono loro *Scipione non hauea punto da temere se gl'era innocente, e douea andar alla Corte dell'Imperator, richiamar i suoi beni, e giustificarsi iuuece di ritirarsi in Francia.*

Il supplicante Sire non crede vi sij bisogno di prender la penna per distrugger vn discorso cosi debole. (V. M. ch'hà tutte queste grandi, e viue luci, che sanno da vn primo tratto d'occhio penetrar le tenebre più oscure, si chiarirà ben presto, e facilmente) che pretender prouar vn delitto per la relatione di vn Historico sopra d'vn'Apparenza, e vn offender li principij della ragione, e della Giustitia, e del buon senso; e se si vuol al contrario discorere sopra l'apparenza; questa Retirata di Scipione appresso il Rè di Francia Protettor della sua Casa, e questa fugga, che saluò la sua vita dall'insidie, e dalle perfidie del Doria fanno conoscere per più, che vero; con qual furor, e con qual Ingiustitia era persequitato, poiche essendo stato sempre innocente non li diede l'animo di sottopore la sua innocenza al giudicio d'vn Imperator preocupato il quale in alcun modo non douea riconosere, ne per il suo Giudice, ne per il suo Sourano.

Li delitti non si sospettano sù le deboli apparenze bisogna per conuincere fondarsi sù proue chiare certe, è indu-

bitato, mà riferir per sola proua la voce dell'Accusatore, il sentimento d'vn inimico, è vna falsa apparenza, vn'Illusione alla Giustitia, e più vna giustificatione dell'accusato, che l'esser conuinto del suo delitto. Scipione non è dunque stato colpeuole di questa pretesa Congiura di Giulio Cibo, il quale da vna confessione medesima de' Genouesi non era ch'vn Intrapresa per rimetter il Rè di Francia nel possesso d'vn Stato, ch'egli appartiene legitimamente.

V. M Sire è humilmente supplicata d'essaminar li motiui della Condanna di Scipione esplicata nel Giudicio dell'Imperator, che lo dichiara reo, e lo condanna per hauer, diss'egli portato l'Armi per il Rè di Francia, cioè à dire *per esser stato fedel Suddito al suo Rè è al suo legitimo Souranò.*

Ma v'è vna cosa degna d'osseruar, che il Supplicante non puol passar sotto silentio, e che per questa medesima Congiura di Giulio Cibo, Steffano Spinola, Tomaso Marini, e Bernardo Adorno furno condannati nel medesimo tempo, che Scipione; in tanto si hà restituito li Beni à questi trè pretesi complici è sono hoggidì li figliuoli di questo Spinola, & Marini, che possedano li principali impieghi della Republica; perche dunque Scipione de Fieschi non hà ottenuto la medesima Gratia: è perche li suoi beni

erano più grandi, perche de potenti vsurpatori, si erano impadroniti, & che restaua fermo è fedele nel seruitio, che douena al suo legitimo Signor, nel tempo, che il Spinola, & Marini Traditori del loro debito, e del loro Rè, meritarono da questo reo abbandonamento d'entrar nella buona gratia d'vn popolo ribellato

PVNTO VII.

In tanto non v'è chi habbia douuto esser più sinceramẽte rimesso in possesso di suoi beni che Scipione Conte de Fieschi, poiche quando fosse stato colpeuole, che non è, egli fù espressamente compreso nel Trattato di Pace fatto à Castel Cambrise, e nei Articoli segreti del piccolo Trattato fatto à Cercan li 3. Aprile 1559.

Dalli Articoli 6. e 7. del Gran Trattato, e detto. *Che tutti li Sudditi, e Seruitori dell'vna, e l'altra parte, anche, che habbino seruito nel partito contrario rientreranno nelli loro beni non ostante tutte le donntioni, concessioni; confiscationi, commissioni sentenze date per contumacia, & nell'absenza delle parti* Et per l'Articolo inanzi l'vltimo del piccolo Trattato sottoscritto à Cercan detto espressamente. *Che il Conte Scipion de Fieschi goderà del beneficio di questa Pace, come se fosse compreso, e nominato nel Gran Trattato.* Et per l'Articolo 24. del Gran Trattato, è detto. *Che il Rè Christianissimo per più quiete della Christianità riceuerà li Geno-*

ueſi nella ſua buona gratia, ſcordandoſi di tutte le Cauſe di riſentimento, che hà contro d'eſſi, con patto che li Genoueſi non poſſino direttamente, ò, indirettamente ſeruirſi di qualunque riſentimento verſo queſti che hanno preſtato ſeruitio al detto Rè Chriſtianiſſimo. E per l'Articolo primo del Trattato della Pace di Veruins *fatto nell'anno* 1598. *Il Trattato della Pace di Caſtel Cambriſe è ſtato confermato, e ratificato, per eſſer eſſequito in tutti i ſuoi punti, come in eſſo, di parola in parola*; di modo che il Conte Scipion de Fieſchi ſi troua fondato per la reſtitution de ſuoi beni, ſopra queſti due Trattati di Pace ſolenne, nei quali è eſpreſsamente compreſo, e delli quali il Papa, l'Imperator, l'Elettori, li Prencipi d'Allemagna, li Rè di Scotia, e di Boemia, di Portogallo la Republica di Venetia li Suizzeri, li Prencipi d'Italia, finalmente tutti li Potentati, che vi ſi trouano compreſi ne ſono Maleuadori.

E così quando foſse ſtato colpeuole della Congiura di Giulio Cibo, che queſta Intrapreſa foſse ſtata vn delitto, e che come lo riferiſce l'Imperator nella ſua Sentenza gl'haurebbe portato l'armi per il Rè di Francia; gl'hà douuto in eſſecutione di queſti Trattati eſſer aſſolutamente riſtabilito in tutti li ſuoi beni.

Ma oltre queſta Ragione, la quale è riſolta da queſti Trattati di Pace Inuio-

labi-

labile, e ancor fondata in vna regola seni z'oppositione di pratica Giudiciale; quest'è vna Massima non solamente stabilita in Francia nell'ordine delle procedure Criminali; mà in tutti li Stati doue la Giustitia hà Tribunali; Che vn'Accusato, che non è condannato, se non per Contumacia annichila tutte le Sentenze fatte contro di lui, subito, che si presenta, di modo, che bisogna vna nuoua Condanna per dichiararlo conuinto dei delitti, ch'egli sono stati imposti per castigarlo; posto questo fondamento come vn principio, il quale non puol esser contrastato, è indubitabile, che la Condanna di Scipione non sussista più, poiche dalla Confessione medesima degl'Vsurpatori de' suoi beni, non è stato condannato, che per Contumacia, & che due anni è mezzo doppo il Trattato di Pace di Castel Cambrise si presentò, e diede la sua Supplica all'Imperator Ferdinando, che li rispose per vn Decreto solenne delli 22. Gennaro 1562. di modo, che per questa Presentatione effettiua, essendo decaduto dalla Contumacia, da questo momento il Giudicio della Condanna non hà più sussistenza, & era necessario vn Nuouo Giudicio per dichiararlo reo, & confiscar li suoi beni.

Questa Ragione non puol esser contrastata, & per proua di questa Presentatione hà perfettamente annullato il

Giu-

Giudicio di contumacia; non bisogna, che leggere li termini nelli quali è formato il Decreto dell'Imperator Ferdinando, che dice: *Che in quel che riguarda la sua Auttorità, come Imperator, aggradisce, approua, e rattificaciò, ch'è Scritto nel Trattato di Pace dell'anno 1559. è in conseqenza ch'egli riceue il Conte Scipion de Fieschi nella buona Gratia dell'Imperio.*

Da qual maniera l'Vsurpatori delli beni del Supplicante possono loro esplicare questa Recettione nelle buone Gratie dell'Imperio, se non per vn'annichilatione della Condanna pronunciata contro di lui, per vn'Amnistia perfetta del delitto impostoli, ò, per meglio dire per vna piena giustificatione della sua Innocenza? possono dire, che questa pretesa sentenza di Condanna non sia stata Assolutamente annichilata, poiche il 13. Luglio seguente del medesimo anno 1562. il medesimo Imperator Ferdinando diede à Scipion l'Inuestitura delle Terre di Mõtobbio, Varesso, e Rocca Tagliata, compresi nella Sentenza di Confiscatione.

E vero, che per quello, che concerne gl'altri Feudi, dei quali Scipione dimandaua anche la Restitutione il Decreto disse; *Che hauendoui hauute dell'Inuestiture date ai Doria, e agl'altri l'Imperator non poteua pronunciar la Restitutione senza sentire questi, che possiedono in virtù dei Titoli,*

Titoli. Mà, che per essaminar questa Dimanda, Sua Maestà Imperiale darà volentieri dei Commissarij: egl'è facile di vedere, che questa pronunciatione, è vna proua incontrastabile che l'Imperator giudicaua la sentenza di Condanna per Contumacia distrutta, per la Presentatione dell'Accusato, perche s'haueſse creduto, che questa condanna haueſse ancora sussistenza, non haurebbe promeſso dei Commissarij, ma haurebbe detto, *Ch'essendoui Condanna, che lo priua de suoi Feudi non poteua entrarci*, in queste mentre, non solamente promette dei Commissarij, mà li dà l'Inuestitura di Montobio, Vareso, e Rocca Tagliata onde non si puol negar, che questa Sentenza, che haueа condannato Scipione non fij stata distrutta per la sua Presentatione, & che per conseguenza non v'è più giudicio contro di lui, che confischi li suoi beni, all'vtile de' suoi vsurpatori.

Perche il rimprouerar l'Ingiustitia manifesta, ò, più tosto l'oppressione della Sentenza data da Massimiliano II. li 2. Agosto 1574. che questo Imperator dichiara lui stesso hauer pronunciato per motiui segreti *ex causis Maiestatem suam mouentibus*, quest'è vn'illusione; per la qual sentenza gl'vsurpatori dei beni dei Fieschi sono licentiati della dimanda di Scipione; ma questo Giudicio detato da

vn Interesse Politico, non è di veruna consideratione per molte ragioni; La prima perche Massimiliano nõ poteua esser Giudice. La seconda, perche non pronunciando vna nuoua condanna per dichiararlo di nuouo reo, e decaduto de suoi Feudi; questa Sentenza implica vna contradittione manifesta, ch'è di spogliar vn'Accusato de suoi beni, senza conuincerlo di delitto, e senza condannarlo come colpeuole; ma la terza è, che questa Sentenza è dell'anno 1574. & che è stata abbollita dal Trattato di Pace fatto à Vervins posteriormente nel 1598. & che hà ordinato l'essecutione di quello di Castel Cambrise in tutti i suoi punti.

PVNTO VIII.

MA in somma si puol anch'aggiongere, che questa Sentenza delli 2. Agosto 1574. quando ella hauesse fatto torto à Scipione, non puole in modo alcuno pregiudicare a' suoi figliuoli sostituiti li quali non vi sono compresi.

V. M. Sire è supplicata di richiamar alla sua memoria, ciò, che il supplicante s'è dato l'honor di spiegarli circa il quinto Punto, & Ella giudicherà, che quando Scipione fosse stato colpeuole, e condannato (ciò, che non è più dal momento della sua rapresentatione) è che quando

do per questa rappresentatione, è per li due Trattati di Pace dell'anno 1552. o 1598. non fosse reintegrato se medesimo in tutti i suoi Dritti, questa sentenza non hauendo compresa, e non potendo medesimamente comprehendere li suoi figliuoli sostituiti, non si puol obiettargliela, per spogliarli d'vn bene, al quale sono chiamati per il patto della sostitutione.

V.M.SIRE è supplicata anche d'osseruare, che li Scriuani dei Doria restano d'accordo, che li più rigorosi Feudisti dicono che li figliuoli sostituiti nõ sono priuati dei Feudi per il delitto del Padre, che quãdo questo delitto, è vna Fellonia diretta entro il Signor Dominante; hor' il delitto preteso di Giulio Cibo, e di Scipione de Fieschi dichiarito come suo complice non solamente, non è stato mai direttamente contro l'Imperator Signor Dominante dei Feudi dei quali si tratta, mà l'Imperator lui stesso hà ricouuro Scipione nelle sue buone gratie; e cosi per la decissone dei più rigorosi Feudisti; e suppostо, che medesimamente Scipione fosse stato colpeuole, li suoi figlioli sostituiti, non hanno potuto esser esclusi in conseguenza di questa Sentenza, la quale non li nomina ne hà potuto nominarli.

Li principali Auttori, che loro allegano, restano d'accordo, che quello il qua-

le per la sua indignità si rende incapace di succedere, deue esser considerato come se non fosse mai stato, di modo, che egli fa luogo a quello, che lo seguita; sopra questo principio, il figlio di Scipione essendo chiamato, e venendo direttamente di suo Capo a questo bene sostituito in conseguenza del patto della sostitutione consentita, e ratificata dagl'Imperatori, supposto, ch'il Padre sij considerato, come innocente, o, come colpeuole, egl'è, come se non fosse mai stato.

E in effetto Scipione hebbe potuto perdere ciò, che non ha mai perduto; ha. lo potuto esser priuato dei Feudi, dei quali mai non hauea hauuto l'inuestitura; dunque tutto quello, che li suoi nemici posono dire di peggio contro di lui, e che haurebbe hauuto nella sua persona incapacità di possedere; ma, nò, che vi sij stato nella sua persona priuatione di suoi Feudi, poiche non è stato mai in possesso, e per consequenza; e vero di dire, ch'egli n'hà lasciato l'apertura libera à suoi figliuoli.

E s'è stato giudicato in Napoli contro il Fisco, da questa sentenza celebre data tra gl'Orsini, e li Marini, ch'il Parricida non escluda il figlio del Dritto, che la sostitutione li dà a vn Feudo sostituito? puoss intendere, che vn preteso delitto di Scipione rimesso dalle buone gratie dell' Imperator, & il quale per la sua Repre-

sen-

sentatione ha incontrastabilmente abolito la sua condanna, priuerà i suoi figliuoli d'vn Dritto, ch'hanno da se stessi, e independentemente dal loro Padre.

PVNTO IX.

MA SIR E per qual delitto Scipione è stato condannato; se si consulta la sua sentenza pronunciata contro di lui dice. *Ch'è per hauer portato le Armi al seruitio de i Rè Christianissimi*. cioè à dire, *che da vn interesse politico s'hà spogliato dei beni de i loro Antenati, e rouinati li più fedeli sudditi, che li Nostri Rè hanessero nel stato di Genua per leuarli li mezzi di riaprire à suoi legitimi soarani le porte d'vna Città ribelle*; & che cosa s'è fatto di questi beni vsurpati; l'Imperatori hanno arrichito li Doria, li quali sono li più irreconciliabili nemici della Francia, e dello spogliamento d'vn Innocente oppresso, hanno pagato l'insigne perfidia, ch'hà fatto ribellar Genua, e perder a' Francesi quanto con tanto sangue, e fatiche, e spese haueuano legitimamente conquistato in Italia.

Qualsiuoglia colore, che li scriuani degli heredi di Andrea Doria dano al suo Tradimento nelle scritture, ch'hanno publicato contro il Manifesto del supplicante, non faranno creder à tutta l'Europa, la quale è pienamente conuinta, che non vi

fù

fù mai infedeltà più rea, che quella, che fece à Francesco Primo nel 1528. il pretesto retardimento, ch'allegano del pagamento delli suoi stipēdij, è vn pretesto indegno è talmente supposto, che non si puol negare, che Filippino Doria altempo della sua Ribellione non si sia impadronito in qualità d'auaro Corsaro de i denari, che le Galere del Rè li portauano innanzi Napoli; questa Città era agl' vltimi periodi blocata per mare, e assediata per terra, e questo Fior della Corona andaua ad esser riunito, quando il tradimento di questi infedeli non fece solamente abortire l'Impresa del Regno di Napoli, & perdere alla flotta Francese l'Imperio del mar Mediteraneo, ma causò la Rebellione di Genua, e la perdita delle nostre conquiste.

Questo fù dunque SIRE per pagar questo vil Tradimento, che l'Imperator approuò l'inuasione, che fù fatta delle Terre della Casa de Fieschi, e sono questi gran beni vsurpati, ch'hanno talmente attaccati li Doria agl'interessi di Casa d'Austria, che dipoi hanno continuamente cercate l'occasioni di sottommettere Genua alla Corona di Spagna, come l'hanno fatto vedere per questa Congiura secreta, ch'il Prencipe Doria fece nell'anno 1638. col Duca di Turſi, e Georgio Centurione, per introdurui li spagnuoli, ch'il Marchese di Leganez mandaua di Milano,

no, e quelli, ch'il Marcheſe di ſanta Croce hauea ſopra le ſue Galere. L'entrata di queſte Terre, e coſi conſiderabile, che paſſa ſei cento mille lire di rendita in Titolo di Principato dalle quali l'Vſufrutti da 125. anni in quà montano à più d'80. millioni di Lire legitimamente douute al ſupplicante, le quali li poſſeſſori di mala fede non poſſono ſchiuare di reſtituire, ſenza comprenderui la demolitione del Palazzo degl'Antenati del ſupplicante, & li loro altri beni conneſſi, e il rubbamento delli loro Mobili precioſi: di queſt'enorme depredatione ch'il gran inimico di Franceſco Primo ricompensò la perfidia, di chi li ſaluò il Regno di Napoli, e V. M. SIRE, che ſoſtiene con tanta Giuſtitia, & ſucceſſo queſti, ch'ella honora della ſua Auguſta Protettione; Ella che da vna generoſa Grandezza hà fatto reſtituire al Re di Suetia ciò, che l'Elettor di Brandemburgo hauea conquiſtato in vna guerra aperta, hoggidì nel colmo della Felicità ch'Iddio benediſſe il ſuo Regno, abbandonerà Ella gl'innocenti ſpogliati, che Luigi XIII ſuo Padre hà riceuuto ſotto la ſua Real Protettione con publica dichiaratione; abbandonerà Ella queſti ch'Henrico II. riceuè con tanti ſegni di bontà; queſti che non hà creduto indegni dell'Alleanza della Regina Cattarina de Medici, e queſti, che finalmente li Re Predeceſſori di V. M.

hau-

hanno fatto comprendere espressamente nelli Trattati di Pace solenni, dei quali li successori restano Maleuadori; il Figlio di questi fedeli Genouesi quali per il seruitio della Francia hanno perduto le loro vite, e i loro beni, sarà egli solo, ch'essendo dentro l'oppressione, non si risentirà della bontà omnipotente di V. M. in vna causa cosi giusta, qual è la sua, e il successo della quale, puole esser vgualmente vtile, e glorioso alla Vostra Corona.

PVNTO X.

E Acciò, che SIRE non resti à V. M. alcun dubbio sopra la Giustitia delle pretensioni del supplicante, contro il quale pare, che le longhezze del tempo, e vn spatio di 135. anni passati da quest'vsurpatione deuano opporre vna piena prescrittione il supplicante è obligato di mostrar la sua attione, per questa restitutione, non è prescritta, e che il tempo non ha indebolito il suo Dritto con ingrossar li suoi aggrauij.

Egli potrebbe dire subito, che per la Regola generale dei Dritti, mai vn possessor violente, e di mala fede non prescrisse; mà acciò di non apportar vna difesa debole, quando ne ha di piu gagliarde si supplica V M. d'osseruare, che li beni sono stati vsurpati nel 1547. ch'il Tratta-
to di pace di Castel Cambrise, e dell'anno
1559.

1559. dodeci anni doppò quest'inuasione che nell'anno 1562. vifù supplica presentata all'Imperator Ferdinando, e da lui decretato, con inuestitura di Montobbio Varesо, e Rocca Tagliata, che nell'anno 1574. vi sono state instanze, che 24 anni doppò nel 1598. il Trattato di pace fatto à Veruins, ch'ordina l'essequtione di quello di Castel Cambrise, hà interotto la prescrittione, che 27. anni doppò cioè à dire nell'anno 1625. Luigi XIII. di memoria trionfante diede la sua dichiaratione in fauore di Carlo Leone Padre del supplicante, e che da quest'anno 1625. sin nel 1681. ch'il primo Memoriale del supplicante è stato presentato à V. M. non sono passati, che 56. anni dell'quali; bisogna leuarne 15. anni di minorità del supplicante, che perdette suo padre essendo solo in età di 10. anni, e 13. della minorità di Carlo Leone suo padre dal tempo della dichiaratione sin'à quello, che habbi hauuto 25. anni di modo, che queste due Minorità che fanno insieme 28. anni leuati sopra lì 56. non restano, che 28. anni, li quali non fanno vna prescrittione, e se aggionge l'impossibilità dell'attione dal diffetto d'vn Tribunale determinato per intentarla è che oltre questo l essecutione d'vn Trattato di Pace è imperscritibile trà li Potentati, che ne restano maleuadori gl'vni agl'altri sin tanto, ch'vn Trattato contrario non di-

distrugga la disposition, si cesserà d'obiettar dalla parte dei Genouesi questa friuola prescrittione, tanto più, che la Republica di Genoua essendo entrata è compresa nelli Trattati di Pace del 1559. & 1598. ella stessa resta maleuadora per sempre delle loro esecutioni verso li Rè di Francia, li quali hanno stipulato in fauor dei Conti de Fieschi, & che hanno stipulato medemamente sotto conditioni Onerose, che hanno esequito di buona fede circa l'Isola di Corsica.

Di modo SIRE, ch'il supplicante spera, che non puol restar alcun dubbio à V. M. sopra l'Equità di questa dimanda; credo hauer dimostrato à bastanza, che V.M. è il legitimo Signor è Soutano dello stato di Genua; che l'intrapresa di Gio: Luigi de Fieschi non è stata rea; che l'Imperator non era il Giudice; che Gio: Luigi non hà douuto esser condannato; che questo preteso delitto, e la sua condanna, non hanno potuto nuocere à Scipione sostituito; che Scipione non è stato colpeuole, ch'essendo reintegrato nelle buone gratie dell'Imperator essendosi reppresentato, la sua contumacia è stato abolita, & che la sua pretesa condanna, non haurebbe potuto portar pregiudicio ai suoi figliuoli sostituiti; che li beni de quali si tratta hanno seruito di ricompensa al Tradimento del Doria, e che non si puol allegar alcuna prescrittione

tione contro il supplicante.

A queste cause SIRE piaccia à V.M. come Giudice legitimo, e Sourano del fatto del quale si tratta permetere al supplicante di far chiamar nella persona del Signor Residente dallo Stato di Genua li detentori, & li possessori di tutti li beni, ch'hanno appartenuto à Gio: Luigi III, Conte di Fieschi, & alli suoi Trè Fratelli insieme l'heredi di questi, ch'hanno ingiustamente detenuti detti beni doppò l'anno 1547. & ciò inanzi Tali Commissarii, che piacerà à V.M. di nominar, per doppò il Rapporto, che sarà fatto dai detti Signori Commissarii veder se detti Detentori, e Posseßori, ouero Heredi condannarsi à desisterne, e di partire al profitto del supplicante, con restitutione dei frutti doppò l'indouuta detentione, che saranno liquidati per V.M e il supplicante continuerà li suoi Voti per la prosperità di V.M. è di tutta la sua Famiglia Reale, e per l'accrescimento, & Duratione del suo Regno Glorioso.

GIO: LVIGI MARIO Conte de FIESCHI,

DICHIARATIONE DEL RE'

In fauor del signor Conte de FIESCHI, & suoi fratelli.

LVIGI PER LA GRATIA DI DIO RE' DI FRANCIA, ET NAVARA. A tutti quelli, che queste presenti lettere vederano, salute. Li grandi, e recommandabili seruitij, che li Signori Conti de FIESCHI, hanno reso ai Rè Nostri Predecessori di Gloriosa memoria in diuersi luoghi d'Italia, tanto nelle loro giuste conquiste quanto alla recupera, & conseruatione delli loro Stati di Genua, e le grandi perdite, e danni, che vi hanno patito nelli loro beni, gl'hanno aquistato vna così particolar raccommandatione appreso de Nostri detti Predecessori, ch'egl'hanno non solamente fatto l'honor di prenderli nella loro Prottetione le loro persone, e beni m'anco hanno preso cura di comprhenderli per la restitutione delli loro detti beni ai Trattatti di Pace, ch'hanno fatto con li loro vicini, cioè. Facciamo, che per queste cause; & altre grandi, & notabili considerationi, ch'à ciò ne obligano, & ad imitatione de Nostri Predecessori essendo portati di medesimo affetto, e benevolenza verso il Signor CARLO LEONE Conte de Fieschi, & suoi Fratelli, tanto più, ch il Signor FRANCESCO Conte di Fieschi loro Padre fù vccisо nelle nostre Armate al nostro seruitio; Noi tan-

tato, che sarebbe di bisogno habbiamo di nuouo preso, e messo, prendiamo, e mettiamo da queste presenti sottoscritte di Nostra Mano, il detto Signor Conte CARLO LEONE de Fieschi, e suoi Fratelli, sotto la Nostra Prottettione è Saluaguardia speciale, insieme tutti li loro Beni, Dritti, Pretensioni, medesimamente tutte le Terre, Signorie, e Feudi, che si troueranno appartenir loro à Titolo successiuo, & di sostitutione, tanto nella detta Signoria di Genua, ch'in tutti li altri luoghi d'Italia per protteger-li, e diffenderli in verso, e contro tutti, farne, e far far le dimande, e requisitioni, e restitutioni per tutto oue sarà il bisogno, quando l'occasioni se l'offeriranno, è questo per tutte le strade douute è ragioneuoli fin'all'intiera restitutione, assicurata, & pacifico possesso; così commandiamo à tutti li Nostri Ambasciatori; tanto ordinarij, quanto estraordinarij, Prencipi, Signori, Conseglieri ne i nostri Consegli, Deputati, e tutti l'altri, che saranno da noi mandati per trattare, e negotiare in qualunque modo, e per qualunque occasione, e affarri, che ci sia, con tutti li Rè, Prencipi, Potentati, e Republiche, nostri vicini generalmente, ch'alla presentatione di queste presenti, e senz'aspettar altro più particolar potere, ne commando di Noi habbino conformemente, a questi ad abbracciar la Prottettione, e difesa dei Dritti, e pretensioni del detto Signor Conte

de Fieschi, e suoi Fratelli, sopra li suddeti Feudi, Terre, Signorie vsurpate sopra di loro, dichiarar apertamente questa nostra protettione, farne le dimande, & instanze espressissime à detti Prencipi, e Republiche, ouero alli loro Ambasciatori, e Deputati con li quali tratterano, impiegarui il nostro nome, credito, & Autorità dimostrando l'affetto singolare, ch' habbiamo di conseruar Tali si buoni, & si affettionati Sudditi, e Serui impiegando à questo fine li precedenti Trattati, nelli quali sono stati compresi, come anco le Carte, e Titoli, e Copie Autentiche di queste, che li detti Conti, & suoi Fratelli li metteranno frà le mani senz'ometterui alcuna ragione, consideratione, officio cure nè instanze, che possi seruire all'effetto della nostra intentione; Non intendendo, che li Trattati, che potremo hauer fatti, e che faremo per l'auuenire con alcuni Prencipi, Potentati, ò Republiche che si sia possino pregiudicare ai Dritti dei detti Conti, e suoi Fratelli, e alla Protettione, che li Rè Nostri Predecessori è Noi haueremo preso delle loro persone è beni perche tale è il nostro piacere; Non ostante tutto quello, che potesse esser allegato in contrario. In Testimonio di che Noi habbiamo fatto metter il Nostro Sigillo à queste presenti. Dato à Fontana. blò li 15. di Settembre l'anno di Gratia il 1625. e del Nostro Regno XVI. Sottoscritto. LVIGI, & sopra il Ripiego, dal RE'; FILIPPO', & Sigillato.

9995975